

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
PROVINCIA DI TORINO

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E
CUSTODIA CANI RANDAGI.**

L'anno duemilacinque addì Tre del mese di gennaio in San Francesco al Campo, nel palazzo municipale e nell'Ufficio di Segreteria sito in Via Roma nr. 54

SONO PRESENTI E RAPPRESENTATI:

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, codice fiscale dichiarato n. 83002830012 qui in atto rappresentato dalla dott.ssa SORVILLO Italia, nata a Betlemme (Giordania) il 30.10.1949, residente in Ciriè (TO) via Via Viola nr. 28 in qualità di Responsabile del Servizio Vigilanza, legittimata alla stipula della presente convenzione ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta,

e

ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CASA DEL CANE VAGABONDO" con sede in Lauriano Po (TO), Corso Torino nr. 10, partita I.V.A. dichiarata n. 08545780010 qui in atto rappresentata dalla Signora CECCARELLI Patrizia nata a Torino il 25 giugno 1957 e residente in Lauriano Po (TO), Corso Torino nr. 10 in veste di Presidente

dell'Associazione sopra citata, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'associazione medesima.

PREMESSO CHE

1. a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, nr. 43 assunta in data 25.11.2002, si stipulava convenzione, con scadenza al 31.12.2004, con l'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CASA DEL CANE VAGABONDO" con sede in Lauriano Po (TO), Corso Torino nr. 10, per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi sul territorio del Comune di San Francesco al Campo (TO);
2. a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 74 assunta in data 27.12.2004 si approvava la bozza di convenzione, con l'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CASA DEL CANE VAGABONDO" con sede in Lauriano Po (TO), Corso Torino nr. 10, per il servizio di cattura e custodia dei cani randagi sul territorio del Comune di San Francesco al Campo (TO);
3. l'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CASA DEL CANE VAGABONDO" risulta essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale, agli effetti sanitari, per l'esercizio di canile, pensione cani, laboratorio e toelettatura rilasciata dal Comune di Lauriano Po;
4. che la Signora CECCARELLI Patrizia è in possesso dell'attestato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale n. 4 con il quale si certifica il superamento del corso di formazione per il personale addetto alla cattura dei cani vaganti.

Quanto sopra premesso tra i sunnominati contraenti, i quali dichiarano di conoscere e confermare la presente parte narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune di San Francesco al Campo (TO) di seguito denominato "COMUNE", affida all'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CASA DEL CANE VAGABONDO", con sede in Lauriano Po (TO) corso Torino nr. 10, di seguito denominata "ASSOCIAZIONE", il servizio di cattura e custodia dei cani randagi su tutto il territorio comunale. Detto affidamento dovrà essere espletato con mezzi adeguati e con attrezzature atte ad evitare sofferenze agli animali e a prevenire rischi all'incolumità personale ed alla salute pubblica.

L'ASSOCIAZIONE si impegna a garantire il servizio con reperibilità costante e ad assolverlo con tempestività e comunque entro il termine massimo di 3 (tre) ore dalla segnalazione, fatte salve eventuali emergenze segnalate dalla polizia municipale o da altro funzionario municipale o dal servizio veterinario dell'ASL nr. 6.

Articolo 2

Gli animali catturati dovranno essere tenuti in osservazione presso il canile adeguatamente curati e nutriti, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio o altro metodo previsto dalla norma, l'avviso all'eventuale proprietario e tutti gli opportuni interventi di profilassi eseguiti dal servizio veterinario dell'A.S.L.

Trascorso il periodo di dieci giorni, gli animali il cui legittimo proprietario sia stato individuato, sono al medesimo restituiti previo pagamento al canile di tutte le spese (cattura, assistenza, ecc.).

Al fine di affidare gli animali randagi e verificarne le buone condizioni di mantenimento, l'ASSOCIAZIONE potrà essere affiancata da altre associazioni zoofile volontarie.

Articolo 3

L'ASSOCIAZIONE dovrà tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del servizio veterinario dell'A.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.

Nel caso di morte dell'animale dovrà essere richiesto l'intervento di veterinario competente che, dopo gli accertamenti del caso, dovrà dare il nulla osta per il trasporto delle carcasse presso le idonee strutture. Il tutto dovrà essere annotato sull'apposito registro.

Articolo 4

Nello svolgimento del servizio l'ASSOCIAZIONE dovrà attenersi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dal COMUNE o dal servizio sanitario competente.

Articolo 5

Sono a carico dell'ASSOCIAZIONE:

1. tutti i lavori e gli oneri derivanti dal servizio di cattura, incluse le attrezzature necessarie per il trasporto dell'animale presso il

- canile, disinfestazione dei mezzi e trasporto e, in caso di morte dell'animale, presso le strutture indicate dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente;
2. il mantenimento dell'animale nei primi dieci giorni dalla cattura in box di isolamento debitamente disinfettati, l'osservazione dell'animale atta a rilevare se il cane è tatuato, compreso l'onere di segnalazione sia al COMUNE che al servizio veterinario dell'A.S.L. dell'avvenuta cattura, nonché tutte le spese per vitto, alloggio, vaccinazioni, cure veterinarie tatuaggio e sterilizzazione delle femmine;
 3. il mantenimento, nei giorni successivi al decimo, sino a nuova destinazione dell'animale o sino alla sua morte naturale;

Articolo 6

Per lo svolgimento del servizio il COMUNE corrisponderà all'ASSOCIAZIONE il seguente corrispettivo:

1. per la custodia di ciascun animale € 3,10 (tre/10) al giorno oltre I.V.A.;
2. per ogni intervento € 31,00 (trentuno/00) oltre I.V.A.

Nessun altro compenso è dovuto all'ASSOCIAZIONE.

Per gli animali i cui proprietari sono stati individuati il corrispettivo, incluso quello di cattura, dovuto all'ASSOCIAZIONE sarà corrisposto dal proprietario stesso, a decorrere dalla data della cattura, nei modi e nella misura prevista dalla presente convenzione senza che nessun altro ed ulteriore emolumento possa essere richiesto dall'ASSOCIAZIONE a terzi.

L'erogazione del corrispettivo, con cadenza bimestrale, verrà saldato previa presentazione di regolare fattura corredata da dettagliato rendiconto sulle catture effettuate, degli affidamenti avvenuti e dei giorni di mantenimento nel canile dei singoli cani.

Articolo 7

La responsabilità ed il rischio della gestione del servizio è a totale ed esclusivo carico dell'ASSOCIAZIONE, inclusa l'organizzazione dei mezzi necessari. La medesima risponderà direttamente degli eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza aver diritto di rivalsa a compensi da parte del COMUNE.

Sono altresì ad esclusivo carico dell'ASSOCIAZIONE tutti gli oneri assicurativi e previdenziali per il personale occupato nel servizio.

Articolo 8

La presente convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2005, con possibilità, alla scadenza, di rinnovo espresso da parte della Giunta Comunale.

La convenzione potrà essere risolta in qualunque tempo in caso di inadempimenti contrattuali, maltrattamento degli animali o per altre ragioni di pubblico interesse.

Articolo 9

L'ASSOCIAZIONE dovrà consentire l'accesso presso la struttura ai dipendenti incaricati dal COMUNE ed ai veterinari incaricati

dall'A.S.L. i quali, in ogni momento, potranno effettuare sopralluoghi per verificare l'osservanza degli obblighi contrattuali e di legge.

Articolo 10

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il foro di Torino.

Articolo 11

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia ed in particolar modo al D.P.R. 24/6/1954 nr. 320; Legge 14/8/1991 nr. 281 e s.m.i; Legge Regionale 13/4/1992 nr. 20 e s.m.i; Legge Regionale 26/7/1993 nr. 34 e s.m.i.; Decreto Presidente Giunta Regionale 11/11/1993, nr. 4359 con il quale veniva promulgato il regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli animali da affezione".

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ex art. 2, Il parte tariffe D.P.R. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
Il Responsabile del Servizio
f.to SORVILLO dott.ssa Italia

L'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CASA DEL CANE VAGABONDO"
Il Presidente
f.to CECCARELLI Patrizia